

REGOLAMENTO (UE) N. 1214/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'introduzione dell'euro ha notevolmente aumentato l'esigenza di trasporto transfrontaliero su strada di contante. All'interno dell'area dell'euro, le banche, il settore della grande distribuzione e altri soggetti che operano con il contante a titolo professionale dovrebbero poter interagire con l'impresa di trasporto di contante («CIT») che offre il miglior prezzo e/o servizio, e potersi avvantaggiare dei servizi relativi al contante offerti dalla succursale della banca centrale nazionale (BCN) più vicina o del deposito CIT più vicino, anche se ubicati in un altro Stato membro. Inoltre, molti degli Stati membri la cui moneta è l'euro «Stati membri partecipanti») hanno stipulato, o potrebbero voler stipulare, degli accordi per la produzione all'estero di banconote e monete metalliche in euro. Il principio stesso della moneta unica implica la libertà di circolazione di contante fra gli Stati membri partecipanti.
- (2) In ragione delle notevoli differenze esistenti fra le normative nazionali degli Stati membri, è in generale molto difficile effettuare il trasporto professionale transfrontaliero su strada di contante in euro fra gli Stati membri partecipanti. Questa situazione contrasta con il principio

della libera circolazione dell'euro e va a detrimento del principio della libera prestazione dei servizi, che sono tra i principi fondamentali dell'Unione europea.

Il presente regolamento è la risposta alla possibilità di presentare strumenti di armonizzazione per il trasporto di contante, sancita dall'articolo 38, lettera b), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ⁽³⁾.

Per migliorare le condizioni di sicurezza del CIT sia per il personale di sicurezza CIT coinvolto sia per il pubblico, è opportuno incoraggiare e, dopo un'approfondita valutazione dell'impatto potenziale da parte della Commissione, sviluppare il ricorso al sistema intelligente di neutralizzazione delle banconote (IBNS) in modo armonico tra gli Stati membri partecipanti, ferme restando le disposizioni stabilite dal presente regolamento sulle modalità applicabili al trasporto.

Alla luce dei particolari pericoli per la salute e la vita del personale di sicurezza CIT e del pubblico, legati all'attività di trasporto di contante, è opportuno che il trasporto transfrontaliero di contante in euro sia subordinato al possesso di una specifica licenza per il CIT transfrontaliero. Si dovrebbe possedere tale licenza in aggiunta alla licenza CIT nazionale che è richiesta nella maggior parte degli Stati membri partecipanti e la cui forma non è oggetto di armonizzazione da parte del presente regolamento. È opportuno, inoltre, che le imprese CIT, stabilite negli Stati membri partecipanti privi di una procedura specifica di approvazione per le imprese CIT in aggiunta alle loro norme generali per il settore della sicurezza o del trasporto, dimostrino di aver esercitato regolarmente l'attività di trasporto di contante per almeno ventiquattro mesi nello Stato membro di stabilimento senza aver commesso alcuna violazione della normativa nazionale prima della concessione di una licenza per il CIT transfrontaliero da parte di tale Stato membro. Tale approccio contribuirebbe a migliorare la reciproca fiducia tra gli Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 278 del 15.10.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 ottobre 2011.

⁽³⁾ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

